

In relazione all'Ordinanza con la quale il Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Scotti, in data 8 Novembre 2011, ha accolto il ricorso presentato dai difensori della cittadina francese *****, avverso il provvedimento di allontanamento dal Territorio dello Stato adottato dal Prefetto della Provincia di Torino in data 3.8.2011 (per motivi di pericolosità sociale) e ha, di conseguenza annullato tale provvedimento, occorre precisare quanto segue:

- in primo luogo, il Tribunale ha affermato che **il provvedimento del Prefetto appare non correttamente motivato**, non essendo chiaro quale delle fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30/07 l'Amministrazione abbia inteso applicare (i motivi imperativi di pubblica sicurezza, con gli altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza)

§ 5. Il provvedimento prefettizio innanzitutto è caratterizzato da una certa confusione terminologica, non essendo chiaro quale delle fattispecie disciplinate dall'art.20 l'Autorità Amministrativa abbia inteso applicare.

- in secondo luogo, sempre il Tribunale indica che **nel provvedimento vengono addebitati alla sig.ra *****, in concorso, non meglio qualificato e determinato, con altri soggetti, del pari imprecisati, una serie di comportamenti sicuramente riconducibili, almeno astrattamente, alla manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, costituzionalmente tutelata dall'art. 21 della Costituzione** (partecipazione a una manifestazione di protesta, pronuncia di slogan, non meglio determinati, contro le Forze dell'ordine, innalzamento della bandiera No Tav, sbattimento di sassi contro il guard rail...);

comportamenti che sono sicuramente riconducibili, almeno astrattamente, alla manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, costituzionalmente tutelata dall'art.21 Cost.(partecipazione a una manifestazione di protesta, pronuncia di *slogan*, non meglio determinati², contro le Forze dell'ordine, innalzamento della bandiera NO TAV, sbattimento di sassi contro il *guard rail*....).

- in terzo luogo, continua il Tribunale, **per i comportamenti costituenti, almeno potenzialmente reato** (che essenzialmente consistono nelle minacce al gestore della struttura alberghiera, in relazione ai quali la medesima risulta solamente indagata e non processata o condannata) **non è neppur dato sapere il contenuto delle minacce e il ruolo attivo che sarebbe stato rivestito dalla ricorrente, almeno secondo l'accusa;**

Per i comportamenti costituenti, almeno potenzialmente, reato (che essenzialmente consistono nelle minacce al gestore della struttura alberghiera) non è neppure dato sapere il contenuto delle minacce e ancor meno il ruolo attivo che sarebbe stato rivestito dalla ricorrente, almeno secondo l'accusa (concorso materiale o anche solo morale).

- in quarto luogo, sempre a parere del Tribunale, **la gravità del fatto sembra del tutto modesta, anche se le minacce fossero state effettivamente rivolte dalla ricorrente;**

La gravità del fatto, anche nella sua astratta prospettazione, sembra poi del tutto modesta, quand'anche le minacce fossero state effettivamente rivolte dalla ricorrente.

- in quinto luogo, **il collegamento con i disordini del 3 luglio, verificatisi quando la Sig.ra **** non era neppure in Italia, è pretestuoso e arbitrario, in totale difetto di prova**

****, che nel mese di luglio non era neppure in Italia (in cui, pacificamente, ha fatto ingresso solo tre giorni prima dell'episodio del 3.8.2011) è chiaramente pretestuoso e arbitrario, in totale difetto di prova ed è stato introdotto in via puramente argomentativa per corroborare accuse inconsistenti o di gravità molto modesta.

- da ultimo, conclude il Tribunale, **l'autorità amministrativa ha finito per sanzionare non condotte concrete ma una semplice adesione ideale a un movimento di pensiero, che di per sé non può essere considerato illegittimo e sovversivo.**